

MIRANDOLA 20 giugno 2019

Verbale di assemblea straordinaria dell'associazione CISNIAR odv

Oggi 20 giugno 2019 ore 21,00 presso la sede CISNIAR ODV Via Montirone, 41037 Mirandola (MO) si svolge in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dell'associazione CISNIAR per provvedere alle modifiche statutarie per procedere agli adeguamenti normativi richiesti dal codice del terzo settore (dlgs 117_17)

Presiede l'assemblea la presidente dell'associazione PROF.SSA FAUSTA LUI che verificata la valida costituzione dell'assemblea in base alle norme statutarie, come da separato foglio presenze, illustra ai presenti che in base al dlgs 117-17 l'associazione ha fino al 2 agosto 2019 per recepire nel proprio statuto le modifiche rese necessarie dal codice del terzo settore.

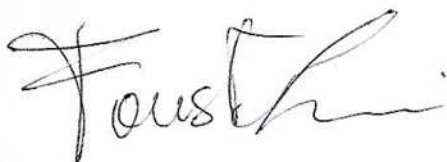
La presidente pertanto procedere a dare lettura dello statuto con le relative modifiche in questo senso. Dopo ampia discussione i presenti all'unanimità deliberano di approvare lo statuto nel nuovo testo allegato al presente verbale e incaricano il /la presidente di procedere alla formalizzazione delle modifiche deliberate nella presente assemblea attraverso la registrazione presso l'Agenzia entrate, la comunicazione della modifica della denominazione e la comunicazione ai pubblici registri in cui l'associazione è iscritta.

Si sottolinea che la presente modifica statutaria è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 comma tre dlgs 117/17 in quanto si tratta di modifiche necessarie per un adeguamento previsto dalla normativa.

Visto che non sono presentate varie ed eventuali, l'assemblea si scioglie alle ore 22:30.

Il presidente

Fausta Lui



Il segretario

Renzo Rabacchi



AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Modena
Ufficio Territoriale di Modena
08 LUG. 2019

Registrato il
al n° 3193 Serie 3
Controposti € ESONTO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
L. MARASCO

IL FUNZIONARIO


Foglio presenze assemblea del CISNIAR del 20 giugno 2019
(indicare anche eventuali deleghe)

Nome cognome	Firma
☒ VALENTINA BERGAMINI	<i>Valentina Bergamini</i>
NERI ENRICO	<i>Enrico Neri</i>
MARSIGLI SANDRO	<i>Sandro Marsigli</i>
ANDREOLI GIOVANNI	<i>Gianni Andreoli</i>
☒ BORCHI ERNESTO	<i>Ernesto Borchi</i>
CERF GIORDANO	<i>Giordano Cerf</i>
COCCHI LEONARDO	<i>Leonardo Cocchi</i>
BARONI GUIDO	<i>Guido Baroni</i>
DECRISTIANI SONIA	<i>Sonia Decristiani</i>
NUNZIO GNATTINI	<i>Nunzio Gnattini</i>
MANUEL DAVID	<i>David Manuel</i>
CASARI ROSSELLA	<i>Rossella Casari</i>
RABACCHI RENZO	<i>Renzo Rabacchi</i>
LODESSANI VIBRINE	<i>Vibrine Lodezzani</i>
LUCA BAGNI	<i>Luca Bagni</i>
☒ BERGAMINI delegato	da GIANNELLA CARLO
☒ BORCHI ERNESTO delegato	da GELATI ANTONIO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CODICE FISCALE: 94008780366 - Associazione per lo studio e la conservazione della natura -
Iscritta al Registro Regionale del Volontariato - Emilia Romagna - (D.P.G.R. Emilia Romagna n. 7 del 10/1/1994)

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Approvato 20 giugno 2019

Presso la sede CISNIAR di Mirandola - Stazione
Ornitologica Modenese "Il Pettazzurro" Via
Montirone - Mirandola (MO)

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, l'Organizzazione di Volontariato denominata "Centro Italiano Studi Nidi Artificiali - ODV" - in abbreviazione CISNIAR ODV, con sede attuale in Marano s/P. (MO), piazza Matteotti, 28.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art.2

Scopi e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'Art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dall'art. 3 del D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, nei settori indicati alle lettere d), e), f), g), h), avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati finalizzate a:

Sostenere la salvaguardia della natura, dell'ambiente, della fauna selvatica, degli ecosistemi, della biodiversità e dello sviluppo sostenibile in tutte le sue forme.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

Piazza Matteotti, 28 ■ 41054 MARANO SUL PANARO (MO) ■ C.P. 65

Tel. & Fax : 059 744103 ■ Email: museo.sc.nat@libero.it ■

Sito web: www.CISNIAR.IT

- organizzare iniziative di carattere protezionistico e conservazionistico in materia ambientale, giovandosi della collaborazione di Associazioni protezionistiche, naturalistiche, ornitologiche e di forze amatoriali in genere, di strutture Universitarie ed Istituti di ricerca pubblici e privati.
- promuovere la diffusione del birdgardening in Italia e di ogni altra pratica tesa a favorire la conservazione dell'avifauna;
- promuovere ed organizzare la ricerca naturalistica su basi scientifiche, anche attraverso la costituzione di una Stazione Ornitologica e di un Museo di Ecologia e Storia Naturale
- promuovere ed organizzare iniziative e progetti tesi a diffondere l'educazione naturalistica ed ambientale, nonché il turismo naturalistico e ambientale, sia nell'ambito scolastico che extrascolastico.
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Nuovo Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio direttivo dell'associazione.

Art.3

Risorse economiche

1) Il CISNIAR trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazioni e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, volte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati o di terzi;

8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

2) Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messa a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività (vedi D.Lgs. 117/2017).

Art.4

Membri dell'Associazione

1) Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri del CISNIAR i Soci fondatori e tutte le persone fisiche e le persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico. che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art.5

Criteri di ammissione ed esclusione dei Soci



1) L'ammissione a Socio, deliberata o ratificata dal Consiglio Direttivo, è libera o subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati. L'ammissione all'Associazione non può essere prevista per un periodo temporaneo, salva la facoltà di recesso di cui infra.

2) il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei Soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

3) Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

4) La qualità di Socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per decesso;
- c) per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
- d) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- e) per persistenti violazioni degli obblighi statutari;

5) L'esclusione dei Soci è deliberata dall'Assemblea dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al Socio, gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

6) Il Socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art.6

Doveri e diritti degli Associati

1) I Soci hanno tutti uguali doveri, in particolare sono tenuti:

- a) ad osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti del CISNIAR;
- c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, salvo i rimborsi previsti dall'Art.16.

2) I Soci hanno diritto:

- a) a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare alle Assemblee con diritto di voto;
- c) ad accedere a tutte le cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi, di tutti i libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia; per ottenere copia dei libri sociali e degli atti deliberativi il Socio deve farne richiesta al Presidente dell'Associazione almeno 7 giorni prima mediante lettera raccomandata o posta elettronica.
- e) a ricevere le riviste e le circolari previste nelle rispettive quote associative (ordinario, sostenitore, ecc.).

Art.7

Organi dell'Associazione

1) Sono organi del CISNIAR:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo (denominato anche Comitato Tecnico-Scientifico);
- c) il Presidente
- d) il Vicepresidente
- e) il Segretario
- f) il Tesoriere
- g) il Revisore Unico dei Conti o Collegio dei Revisori (è nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017);
- h) l'Organo di Controllo (è nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017).

Art. 8

L'Assemblea

1) L'Assemblea è composta da tutti i Soci e può essere ordinaria o straordinaria. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non può ricevere più di due deleghe.

2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- b) nomina e revoca i componenti il Consiglio Direttivo;
- c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale;

- e) elegge eventualmente i membri del Collegio dei Revisori e adotta eventuale azione di revoca di tale Organo;
 - f) delibera l'esclusione dei Soci dall'Associazione;
 - g) può esprimersi sulla reiezione di domande e sull'ammissione di nuovi associati.
 - h) elegge un Bibliotecario e un Caporedattore delle pubblicazioni.
 - i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti
 - j) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
 - k) delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dall'Organo Direttivo;
 - l) fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
 - m) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali.
- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio Direttivo, o un decimo degli Associati ne ravvisino l'opportunità.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento anticipato, sulla scissione o fusione, trasformazione.
- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del CISNIAR, o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto (e/o con avviso sulla rivista) da recapitarsi almeno otto giorni prima della data della riunione. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i Soci e l'intero Consiglio Direttivo.
- 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione, che deve essere fissata per il giorno successivo, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati per delega.
- 7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti.
- 8) Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti. Qualora nella seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo, è possibile indire una terza convocazione, a distanza di almeno 15 gg. dalla seconda convocazione, nella quale la deliberazione in merito a modifiche statutarie sarà valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati purché adottata all'unanimità. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto.

8) Le votazioni dell'Assemblea (sul cui criterio decide l'Assemblea stessa) si fanno:

- a) per appello nominale;

- b) per alzata di mano;
- c) per scrutinio segreto.

In caso di voto segreto l'Assemblea nomina tra i presenti due scrutatori.

Art.9

Il Consiglio Direttivo

1) Il Consiglio Direttivo (o Comitato Tecnico-Scientifico) è formato da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 11 (ma sempre in numero dispari), nominati dall'Assemblea dei Soci. Il primo Consiglio Direttivo è nominato con l'Atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati maggiorenni.

2) Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio decada dall'incarico il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

3) Al Consiglio Direttivo spetta di:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) predisporre il bilancio;
- c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere.
- d) deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- e) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci;
- f) deliberare le nomine dei responsabili di settore e degli eventuali delegati regionali e/o provinciali, scelti tra i Soci. La carica di delegato regionale e/o provinciale decade con la scadenza del Consiglio Direttivo.

5) Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

6) Il Consiglio Direttivo è convocato di regola tre volte l'anno e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

7) I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario (o suo incaricato) e comunque sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto, vengono conservati agli atti.

Art.10

Il Presidente

1) Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei Soci.

2) Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo.

3) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza attribuito al Presidente, ed eventualmente ad altri membri del direttivo, è generale.

Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.11

Il Vice-Presidente

1) Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi la prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 12

Il Segretario

Il Segretario coadiuva il Presidente nell'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, sovrintende e attua i servizi amministrativi dell'Associazione. Il Segretario, o un suo delegato, compila i verbali delle riunioni del Consiglio direttivo.

Art.13

Il Tesoriere

Il Tesoriere cura la gestione della Cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone da un punto di vista contabile il bilancio preventivo e quello consuntivo, accompagnandoli con apposita relazione contabile.

Art. 14

Il Revisore Unico dei Conti

Il Revisore Unico dei conti, nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017, ha funzioni di controllo amministrativo. Esso viene nominato dall'Assemblea anche fra i non associati. Il Revisore Unico dei Conti resta in carica per la durata del Consiglio Direttivo ed è rieleggibile. Il Revisore Unico dei Conti controlla l'amministrazione dell'Associazione e la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto. Può partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, e predisporre la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Art. 15

Organo di Controllo

È nominato nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- Vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- Vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- Esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
- Esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- Attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.16

Gratuità delle cariche associative

1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui agli artt. 6/d e 17.

Art. 17

Volontari

- I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.
- La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
- L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
- Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.
- L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 18

Clausola compromissoria

Per eventuali controversie tra gli associati, o tra questi e gli organi sociali o tra gli organi sociali, prima di qualunque ricorso alla giustizia ordinaria, sarà esperito un tentativo di conciliazione presso un organismo autorizzato ai sensi della vigente normativa.

Art. 19

Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.



Art. 20

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Art. 21

Norme transitorie

Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia a decorrere dall'entrata in vigore del RUNTS.

